



# *Comune di Boscotrecase*

*(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2  
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201*

---

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE**

**Approvato con delibera di Giunta n. 159 del 19/10/2011**



# Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2  
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

## INDICE

### TITOLO I – La gestione del contenzioso ed il conferimento degli incarichi legali

Art. 1- Oggetto del Regolamento

CAPO I – Giudizio Amministrativo, civile e penale

Art. 2 – Rappresentanza legale in giudizio

Art. 3 – Ruolo e funzioni dell'ufficio legale

Art. 4 – Rapporti tra l'Ufficio Legale e gli Uffici comunali

Art. 5 – Elenco degli Avvocati

Art. 6 – Pubblicità

Art. 7 – Conferimento dell'incarico

Art. 8 – Obbligo di informazione

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo

Art. 10- Revoca degli incarichi

Art. 11 – Registro degli incarichi

Art. 12 – Compensi economici

Art. 13 – Impugnazione delle sentenze

Art. 14 – Atti di transizione

Art. 15 – Costituzione di parte civile

CAPO II – Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria

Art. 16 – Procedimento

CAPO III – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Art. 17 - Procedimento

TITOLO II – Disposizioni Finali

Art. 18 – Procedure in corso

Art. 19 – Disposizioni attuative

### TITOLO I – La Gestione del contenzioso e il conferimento degli incarichi legali

#### Art. 1 -Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

- a. la attivazione o resistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado;
- b. il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- c. la procedura nel ricorso innanzi la Commissione Tributaria;
- d. la procedura a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### CAPO I – Giudizio amministrativo, civile e penale

##### Art. 2 - Rappresentanza legale in giudizio.

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco, o in caso di assenza o impedimento di questi, al Vicesindaco.
2. La Giunta Comunale approva la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è legittimato passivo, sia se legittimato attivo, su proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Affari Generali in cui è incardinata l'Ufficio Legale, ed autorizza, conseguentemente, il soggetto di cui al comma 1 ad agire e/o resistere.
3. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti dal Sindaco attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, preceduta da determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali di conferimento di incarico legale e impegno di spesa.



# Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2  
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

## Art. 3 -Ruolo e funzioni dell'Ufficio Legale

1. L'Ufficio Legale, sotto la direzione del Responsabile di settore nel quale l'Ufficio è incardinato, è preposto alle seguenti funzioni:
  - a. l'istruttoria dei procedimenti giudiziari attraverso l'esame degli atti, la redazione dei provvedimenti necessari per il conferimento degli incarichi legali, i rapporti con i legali, la liquidazione delle spettanze professionali;
  - b. la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto circa l'opportunità di agire in giudizio;
  - c. la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio corrente del contenzioso dell'Ente, anche con ricorso a strumenti e supporti informatici.

## Art. 4 - Rapporti tra l'Ufficio Legale e gli Uffici Comunali

1. Tutti gli Uffici del Comune devono evadere, nei tempi indicati dall'Ufficio Legale, come dettati dalle esigenze difensive e della natura della controversia, ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Ufficio, per l'istruttoria delle pratiche.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 C.P.P., tutti gli Uffici dell'Ente sono altresì tenuti a fornire all'Ufficio Legale le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

## Art. 5 - Elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie in tutte le materie, la cui tenuta e il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'Ufficio Legale.
2. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
  - a. Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e sulla insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - b. Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
  - c. Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
  - d. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
3. Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati con almeno tre anni di iscrizione nell'Albo Professionale e gli studi associati con il capogruppo che abbia tale anzianità di iscrizione all'albo.
4. Il Responsabile del Settore Affari Generali, previa istruttoria delle domande curate dal responsabile dell'Ufficio Legale, predispone l'elenco e lo trasmette alla Giunta Comunale. L'elenco approvato dalla Giunta Comunale è sottoposto a revisione annuale.

## Art. 6 – Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale ed informazione all'ordine professionale

## Art. 7 - Conferimento dell'incarico.

1. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale ravvisi l'opportunità di affidare un incarico all'esterno, con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, conferisce incarico al legale proposto dal Sindaco .
2. La scelta del professionista dovrà essere operata secondo i seguenti criteri:
  - a. specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
  - b. rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi;
  - c. evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
  - d. svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.
  - e. Esclusione di conflitto di interesse.



# Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2  
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

3. Il nome del professionista da incaricare sarà scelto fra quelli inseriti nell'elenco, sulla base dei criteri sopra elencati. Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie conferire l'incarico ad un professionista non inserito nell'Albo.
4. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Elenco.
5. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico secondo la bozza allegata al presente regolamento.
6. Il Responsabile del Settore Affari Generali potrà apportare al disciplinare ogni modifica che ritenga utile ai fini della tutela degli interessi dell'Ente.
7. Il Responsabile del Settore Affari Generali ha cura di formalizzare l'incarico entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frette pregiudizievoli. Egli provvede inoltre a trasmettere al professionista la deliberazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

## Art. 8 -Obbligo di informazione

1. I professionisti incaricati s'impegnano, in sede di convenzione, ad informare per iscritto l'ufficio legale del Comune su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

## Art. 9 – Cancellazione dall'Albo

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) Qualora si costituiscano in giudizio contro l'Ente;
- d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- e) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- f) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- g) Siano, comunque, responsabili di gravi inadempimenti.

## Art. 10 - Revoca degli incarichi

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico.
2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.
3. Alla revoca provvede il Responsabile dell'U.O Affari Legali su conforme parere del Responsabile competente per materia, sentita la Giunta Comunale.

## Art. 11 -Registro degli incarichi

Presso l'ufficio legale del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenza.

## Art. 12 – Compensi economici

1. Vengono determinati i sotto indicati compensi da liquidarsi, previa presentazione di regolare fattura, a conclusione del giudizio:

A) Per le vertenze innanzi al Giudice di Pace:

€ 300,00 oltre IVA e CPA

B) Per le vertenze innanzi al Tribunale

Per cause fino ad € 300.000,00 : € 1.500,00 oltre IVA e CPA;

Per cause da € 300.001,00 fino a 900.000,00 : € 2.500,00 oltre IVA e CPA;

Per cause da 900.001,00 fino a 1.549.000,00 : € 3.000,00 oltre IVA e CPA; •

Per cause oltre 1.549.000,00 : € 4.000,00 oltre IVA e CPA;



# Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2  
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

C) Per le vertenze innanzi al TAR ed al Presidente della Repubblica

€ 2.000,00 oltre IVA e CPA;

D) Per le vertenze innanzi alla Corte di Appello

€ 2.500,00 oltre IVA e CPA;

E) Per le vertenze innanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione

€ 3.500,00 oltre IVA e CPA

2. All'esito di ciascun grado del giudizio, il responsabile del settore AA.GG., ricevuta la documentazione comprovante l'esito stesso, verificata la regolarità della prestazione ed accertato il rispetto dell'ammontare pattuito, provvede a liquidare quanto dovuto, previa presentazione della fattura e dopo l'espletamento delle verifiche imposte dalla legge circa la regolarità fiscale e contributiva del professionista.

3. Per le liquidazioni di parcelle concernenti incarichi legali conferiti prima dell'adozione del presente Regolamento e, dunque, in assenza del vincolo dei minimi tariffari, l'Ufficio Legale provvederà alla relativa liquidazione, previa valutazione della congruità della parcella, restando nella discrezionale valutazione del Funzionario responsabile del servizio il potere di richiedere al professionista l'esibizione del parere del competente Consiglio dell'Ordine, qualora si ravvisino incongruità nelle competenze richieste.

## Art. 13 - Impugnazione delle sentenze

1. L'eventuale impugnazione della sentenza di definizione del giudizio, viene disposta con la procedura di cui alle norme precedenti.
2. Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, è di norma confermato l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.
3. In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, l'Amministrazione comunale valuta discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista.

## Art. 14 - Atti di transazione.

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo.
2. Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio Legale chiede al professionista suddetto di inviare, periodicamente, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
3. L'Ufficio Legale acquisisce, altresì, dal Responsabile del settore interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per il Comune alla transazione e, nell'ipotesi in cui lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta Comunale.
4. Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il Legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.
5. Per la definizione transattiva dei sinistri, si applicano le disposizioni contenute nell'apposito regolamento approvato con delibera di G.C. n. 82 del 27/05/2010.

## Art. 15 -Costituzione di Parte Civile

1. La costituzione di Parte Civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune, viene disposta con la procedura di cui alle norme precedenti.

## CAPO II – Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria

### Art. 16 - Procedimento.



# Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2  
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

---

1. E' demandata al responsabile del Settore Finanze, o suo sostituto, la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributaria di I e II grado, senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 4 del presente regolamento. Lo stesso provvede a redigere la memoria difensiva, anche avvalendosi del supporto dell'Ufficio Legale, e all'inoltro all'Autorità competente.
2. Qualora il Responsabile del Settore Finanze ritenga opportuno conferire la difesa ad un professionista esterno, si applica la procedura di cui al Tit. I.

## CAPO III – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

### Art. 17 - Procedimento

1. Il Responsabile dell'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato invia all'Ufficio Legale, entro 10 gg. dalla notifica, una relazione con le controdeduzioni al ricorso e la documentazione necessaria per la difesa.
2. L'Ufficio Legale provvede a redigere la memoria difensiva e ad inoltrare il ricorso all'Autorità competente.
3. Qualora il Responsabile dell'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato ritenga opportuno conferire la difesa ad un professionista esterno, si applica la procedura di cui al Tit. I.

## TITOLO II - Disposizioni Finali

### Art. 18- Procedure in corso

1. Il presente regolamento si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, per quanto compatibile.

### Art. 19 - Disposizioni attuative

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della relativa delibera di adozione, è pubblicato per ulteriori 15 giorni consecutivi ai fini di conoscenza e divulgazione. Lo stesso entra in vigore il decimo giorno successivo alla prima pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale e al codice deontologico forense.